

14957/11**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino	Elefante	Primo Presidente ff
Dott. Roberto	Triola	Presidente di sezione
Dott. Lucio	Mazziotti di Celso	Consigliere
Dott. Luigi	Piccialli	Consigliere
Dott. Renato	Rordorf	Consigliere
Dott. Bruno	Spagna Musso	Consigliere
Dott. Vincenzo	Mazzacane	Consigliere
Dott. Margherita	Charini	Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli	Cons.rel.

Oggetto

CORTE
DEI
CONTI

R.G.N. 25764/10

Cron. 14957

Rep. CI

Ud. 14/6/2011

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione
proposto da:

Bonetti Adriano, Barbagallo Claudio, Biasi Gianni, Bussola
Francesco, Cavaggioni Italo, Cigolini Giampietro, Treglia
Gianfranco e Zuliani Alberto, elettivamente domiciliati in
Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18, presso lo studio lega-
le Lessona, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Biondaro,
Alessandra Rigobello e Domenico Iaria per procura in atti;

- ricorrenti -**nei confronti di**623
11

Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto;

- intimato -

Dalla Valle Mariano, elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento 55, presso lo studio dell'avv. Nicola Di Pierro, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Trevisan per procura in atti;

- controricorrente -

Venturi Luciano, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Donella e Stefano Aceto per procura in atti;

- controricorrente -

Adami Graziano, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso lo studio dell'avv. Benito Panariti, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all'avv. Giampaolo Campanini;

- resistente -

Colombari Riccardo e Murari Carlo Alberto;

- intimati -

OGGETTO: Responsabilità amministrativa.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/6/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv Iaria, Biondaro, Trevisan e Manzi per delega;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

La Corte,

rilevato che, secondo quanto pacificamente affermato dalle parti, con delibera consiliare del 25/7/1996 il Comune di Verona ha istituito l'Azienda Municipale di Igiene Ambientale (AMIA) con il compito di provvedere alla raccolta, al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti;

che a distanza di pochi anni, i suoi amministratori hanno raggiunto con la srl Tesi Ambiente un accordo in forza del quale l'AMIA sarebbe divenuta socia di maggioranza della spa RE.DE, cui avrebbe conferito, per il loro sviluppo, alcuni brevetti attinenti ai rifiuti;

che a tal fine è stato concluso, in data 24/12/1999, un contratto preliminare nel quale si prevedeva l'acquisto, da parte dell'AMIA, del 51% delle azioni della RE.DE;

che il Consiglio di amministrazione dell'AMIA ha ratificato il compromesso in data 13/1/2000, approvando lo schema di contratto definitivo il successivo 30/3/2000;

che il 1/4/2000 l'AMIA si è trasformata in società per azioni;

che il 27/11/2000 è stato sottoscritto il contratto di cessione delle partecipazioni della RE. DE contro il pagamento di £. 5.202.000.000;

che il 16/2/2002 il Sindaco di Verona ha revocato il Consiglio



di amministrazione dell'AMIA;

che nel dicembre 2004, la RE.DE è stata dichiarata fallita;

che in considerazione del danno derivato dalla perdita del valore della partecipazione al suo capitale sociale, il Procuratore della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Veneto ha convenuto in giudizio gli ex amministratori per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'AMIA spa, di complessivi euro 2.686.609 in conseguenza delle "condotte tenute allorquando la veste di AMIA era ancora quella di azienda speciale del Comune di Verona";

che Adriano Bonetti, Claudio Barbagallo, Gianni Biasi, Francesco Bussola, Italo Cavaggioni, Giampietro Cigolini, Gianfranco Treglia e Alberto Zuliani hanno presentato istanza ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile, trattandosi di azione per il risarcimento del danno patito da una società per azioni che svolgeva la propria "attività in libera concorrenza ed in regime di stretto equilibrio di bilancio, senza apporti finanziari a ripiano da parte dell'azionista pubblico, che non e(ra), inoltre, titolare di diritti o poteri più ampi rispetto a quelli" di qualsiasi altro socio privato;

che analoga richiesta è stata formulata da Mariano Dalla Valle, che ha depositato separato controricorso;

che ulteriore controricorso è stato depositato da Luciano Venturi, che ha invece concluso per la giurisdizione del giu-

dice contabile perché l'AMIA spa era, nella sostanza, un ente pubblico con funzioni di organo necessario del Comune, in quanto gestiva un servizio pubblico essenziale, era sottoposto a penetranti poteri di controllo dell'ente locale, beneficiava del gettito di un'imposta gravante su tutti i cittadini di Verona e non aveva altri soci se non il Comune, che ne deteneva l'intero capitale sociale;

che il PG ha invece concluso per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice contabile;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che in un caso di trasformazione di un ente pubblico in società per azioni, queste Sezioni Unite hanno stabilito che la sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei conti dipende dal momento in cui si è verificato il danno di cui il Procuratore chiede il risarcimento (C. cass. n. 19662 del 2003);

che nel caso di specie, il danno posto a base dell'azione intrapresa dal Procuratore Regionale ha riguardato direttamente l'AMIA e si è verificato quando la stessa era già una società per azioni;

che con sentenza n. 26806 del 2009, queste Sezioni Unite hanno stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non essendo in tal



caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio fra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno diretto di quest'ultimo;

che in considerazione di quanto sopra, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia di cui si discute;

che stante la qualità di parte in senso soltanto formale del Procuratore della Corte dei conti, non occorre provvedere sulle spese per quel che riguarda i suoi rapporti con le parti private;

che alla luce delle particolarità del caso concreto, vanno invece interamente compensate le spese di lite tra le altre parti private;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite,
pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e compensa le spese di lite tra le parti private.

Roma, il 14 giugno 2011

IL PRESIDENTE

Antonio Gelpi

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GALATI STA

Ufficio di Cancelleria

7 LUG. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GALATI STA